

Smaltimento toner: quali sono gli adempimenti per imprese e professionisti

di Ada Ciaccia | 22 MAGGIO 2017



I prodotti utilizzati per la stampa (toner, cartucce, ecc.) dopo l'utilizzo si esauriscono e costituiscono un rifiuto che giuridicamente si qualifica come "rifiuto speciale". L'onere di provvedere allo smaltimento dei toner sussiste in capo al produttore degli scarti quindi all'impresa, all'ente o al libero professionista che li utilizzano nell'esercizio della propria attività. Di seguito si chiariscono quali sono i corretti adempimenti per lo smaltimento del rifiuto speciale.

SOMMARIO:

- > **PREMESSA**
- > **IDENTIFICAZIONE DEL TONER COME RIFIUTO SPECIALE**
- > **SOGGETTI INTERESSATI**
- > **SMALTIMENTO TONER**
- > **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI**
- > **SANZIONI PER I TRASGRESSORI**

Premessa

Nell'attività esercitata da un'impresa, da un ente o da un libero professionista, i prodotti utilizzati per la stampa (toner, cartucce, ecc.) dopo l'utilizzo si esauriscono e costituiscono un rifiuto che giuridicamente si qualifica come "**rifiuto speciale**".

Qual è il modo esatto per procedere allo smaltimento? Di seguito si chiariscono quali sono i corretti adempimenti per lo smaltimento del rifiuto speciale.

Identificazione del toner come rifiuto speciale

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. In base al contenuto le cartucce toner possono essere classificate come:

1. **rifiuto pericoloso**, identificato dal codice CER 08 03 17: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose;
2. **rifiuto non pericoloso**, identificato dal codice CER 08 03 18: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.

La pericolosità o meno del rifiuto dipende dalle sostanze che lo compongono pertanto le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

- a. individuare i **composti** presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
- b. determinare i **pericoli connessi** a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle

sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

- c. stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante **comparazione** delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Il toner è generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze e, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso, le cartucce toner esaurite potranno essere classificate come rifiuto non pericoloso.

Nel caso in cui il toner sia invece classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce toner esaurite devono essere classificate come pericolose, a meno che non sia **dimostrato** che il contenuto di sostanze pericolose nella cartuccia esaurita sia **inferiore** al limite di riferimento pertinente.

Attenzione

La classificazione del toner può agevolmente essere reperita nelle schede di sicurezza redatte dai fornitori.

Trattandosi di rifiuti speciali, lo smaltimento **non può essere preso in carico dal servizio pubblico comunale di raccolta rifiuti**, ma deve essere seguito un corretto ciclo di smaltimento previsto appunto per i rifiuti speciali.

Soggetti interessati

L'onere di provvedere allo smaltimento dei toner sussiste in capo **al produttore degli scarti** quindi all'impresa, all'ente o al libero professionista che li utilizzano nell'esercizio della propria attività.

Anche in caso di noleggio di stampanti il responsabile dello smaltimento dei toner resta l'azienda, l'ente o il libero professionista che ha preso la stampante a noleggio e non il noleggiatore.

Smaltimento toner

Nel caso di **rifiuti speciali pericolosi** l'iter da seguire per lo smaltimento è il seguente:

1. è obbligatoria l'iscrizione al Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
2. è necessario allestire un deposito temporaneo in azienda con accesso limitato solo al personale autorizzato;
3. bisogna richiedere il registro di carico e scarico presso la Camera di Commercio competente per territorio. Tale registro è un documento sul quale l'azienda o il titolare di partita IVA devono annotare i movimenti dei rifiuti speciali pericolosi prodotti. Deve essere compilato entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima dell'avvio delle operazioni di trasporto, e conservati per i 5 anni successivi;
4. è necessario contattare un trasportatore di rifiuti autorizzato, stipulare un contratto per il ritiro dei rifiuti e la compilare il formulario identificativo del rifiuto (FIR) in 4 copie. Una copia del formulario deve rimanere presso l'azienda e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una all'azienda che ha prodotto i rifiuti;
5. il produttore del rifiuto deve inoltre compilare il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) in cui tiene traccia dei movimenti dei rifiuti prodotti, da presentare alla Camera di Commercio entro il 30 aprile di ogni anno.

La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto per gli altri rifiuti speciali, con **modalità amministrative semplificate**, a condizione che siano **destinati al recupero** e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero.

Le aziende hanno in pratica la facoltà di raggruppare i rifiuti, quali i toner e le cartucce vuote, presso la propria sede, raccogliendoli all'interno di appositi contenitori, per un periodo limite di 12 mesi oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge ([art. 183, comma 1](#) lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e [D.M. 22 ottobre 2008](#)).

In tal caso il formulario di identificazione ([art. 193](#) del D.Lgs. n. 152/2006) può essere validamente sostituito dal documento di trasporto purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuata utilizzando imballi con le seguenti caratteristiche:

- devono essere di tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri,
- con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm,
- con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30 kg.

Formulario di identificazione rifiuti

Il formulario d'identificazione rifiuti si compone di 4 copie:

1. la prima copia resta al produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato;
2. la seconda copia rimane all'operatore dell'impianto di recupero/smaltimento;
3. la terza copia viene mantenuta dal trasportatore;
4. la quarta copia deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall'impianto di conferimento.

Le tre copie devono essere debitamente firmate e timbrate dall'operatore dell'impianto. Il produttore del rifiuto dovrà conservare la quarta copia (che gli viene restituita entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall'impianto di conferimento) **per 5 anni**, indicando sul formulario, nello spazio riservato alle annotazioni, l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali e industriali.

Nella tabella che segue si riassumono le varie azioni che si devono compiere per un corretto smaltimento dei toner.

Fasi per un corretto smaltimento dei toner
Identificazione del codice CER del toner
Munirsi di registro carico e scarico rifiuti
Stipulare un contratto di smaltimento rivolgendosi ad un gestore rifiuti speciali autorizzato, regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Consegnare i toner quando si ha la necessità di smaltirli al gestore con cui si è stipulato il contratto
Registrare l'operazione su registro di scarico dei rifiuti
Farsi consegnare dal gestore lo smaltimento la 4° copia del foglio di registro di carico scarico, controfirmata da parte dell'impianto di smaltimento del prodotto (da conservare per 5 anni)

Attenzione

Se l'azienda che deve smaltire i toner ha più di 10 dipendenti o se trattasi di prodotto con codice CER 08 03 17 dovrà compilare anche il MUD da presentare alla CCIAA competente entro il 30 aprile di ogni anno (con riferimento all'anno d'imposta precedente).

Sanzioni per i trasgressori

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi allo smaltimento di rifiuti speciali al responsabile vengono applicate le sanzioni amministrative che, a seconda della violazione commessa, possono essere:

- **di carattere pecuniario**, con un minimo di € 2.600 fino ad un massimo di € 15.500 per i rifiuti non pericolosi e da € 15.500 a € 93.000 per i rifiuti pericolosi;
- **di carattere accessorio**, che consiste nella sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

In caso di reato comprovato le sanzioni amministrative possono trasformarsi in sanzioni penali a carico dell'amministratore delegato o del titolare dell'azienda.

Riferimenti normativi:

- [D.M. 5 febbraio 1998](#);
- [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#);
- [D.M. 22 ottobre 2008](#).

Argomenti trattati

SMALTIMENTO RIFIUTI

TRACCIABILITÀ RIFIUTI

TONER

SISTRI